



**Assessorato territorio e ambiente**  
**Dipartimento territorio e ambiente**  
**Servizio tutela delle acque dell'inquinamento e gestione dei rifiuti**

**LINEE-GUIDA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI/RIFIUTI INERTI  
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE E SCAVO,  
COMPRESSE LE COSTRUZIONI STRADALI, CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI MATERIALI COSTITUITI DALLE TERRE  
E ROCCE DERIVANTI DA SCAVI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI  
CUI ALLA PARTE IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 2010, N. 205 E DELLA LEGGE  
REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 31**

(Approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 821, del 10 maggio 2013)

**Maggio 2013**

**LINEE-GUIDA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI/RIFIUTI INERTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE E SCAVO, COMPRESSE LE COSTRUZIONI STRADALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI MATERIALI COSTITUITI DALLE TERRE E ROCCE DERIVANTI DA SCAVI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PARTE IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 2010, N. 205 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 31**

**1. PREMESSA**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (30 aprile 2006) la gestione dei materiali derivanti da attività da scavo (terre e rocce) è stata compresa nella disciplina dei rifiuti (Parte IV del decreto). Tali materiali, di conseguenza, sono stati classificati come rifiuti fatto salvo che non sussistessero le condizioni per ricomprenderli nella categoria dei sottoprodotti.

In particolare con l'articolo 186 del d. lgs n. 152/2006 sono state disciplinate le condizioni e le prescrizioni tecniche, operative ed amministrative per consentire la classificazione come "sottoprodotto" di detti materiali.

L'articolo 186 sopra richiamato è stato, peraltro, oggetto prima di modificazione (intervenuta con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) e successivamente di abrogazione (intervenuta con l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205).

Alla luce però di una lettura integrata della complessa normativa nazionale emerge che:

- a) l'articolo 184-bis del d. lgs. N. 152, comma 2, indica che i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di rifiuti, fra cui le terre e rocce da scavo, siano considerati sottoprodotti, sono stabiliti *con uno o più decreti* del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria;
- b) in attuazione di tale norma lo Stato ha emanato *un solo* decreto che disciplina i criteri per classificare come "sottoprodotti" i materiali da scavo. Tale disciplina, rappresentata dal DM 10 agosto 2012, n. 161, è palesemente riferita alla gestione di materiali derivanti da una produzione superiore a 6.000 mc. Ciò è chiaramente desumibile dal fatto che con l'articolo 266, comma 7 del d. lgs. N. 152/2006, lo Stato aveva già previsto l'emanazione di un decreto per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non fosse superiore ai 6.000 metri cubi;
- c) in mancanza, quindi, della specifica disciplina che regolamenti la gestione dei materiali da scavo riferita ad una produzione *non* superiore a 6.000 mc, si ravvisa la necessità di sottoporre detti materiali ad una disciplina che garantisca, in caso di utilizzo, la protezione della salute umana e dell'ambiente.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, e fino alla data di emanazione da parte dello Stato della disciplina che regola la gestione come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del d. lgs. N. 152/2006, per quantitativi di produzione fino a 6.000 mc, con le linee-guida riportate nel presente documento si dispone che detti materiali siano sottoposti alla medesima disciplina già prevista dall'articolo 186 del medesimo decreto,

così come vigente al momento dell'abrogazione, che viene riportato nell'allegato A alle linee-guida stesse.

Nella gestione delle terre e rocce da scavo, inoltre, devono essere tenute in considerazione anche le disposizioni emanate dalla Regione con la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, che risultano essere integrative rispetto alla disciplina nazionale.

## **2. OGGETTO DELLE LINEE-GUIDA**

Con il presente documento s'intendono, quindi, fornire indicazioni operative al fine di consentire ai produttori/gestori (progettisti, imprese, amministrazioni competenti al rilascio di titoli abilitativi edilizi) una corretta gestione in via generale dei rifiuti/materiali prodotti nell'ambito di cantieri edili, con riferimento alla gestione dei materiali da scavo, tenuto conto anche della mancanza della specifica disciplina per i volumi prodotti fino a 6.000 mc, nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate.

La gestione dei rifiuti/materiali inerti derivanti da attività costruzione, demolizione e scavo, comprese le costruzioni stradali deve avvenire nel pieno rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 177, della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. I materiali gestiti come rifiuti devono, altresì, rispettare, oltre alle indicazioni riportate nel presente documento, le prescrizioni generali riportate negli articoli 187, 188, 188-bis, 189, 190 e 193 della citata Parte IV del d. lgs. N. 152/2006.

## **3. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

Rientrano nella disciplina dei *sottoprodotti* di cui all'articolo 184-bis, e quindi *esclusi* dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (art. 184-ter), le tipologie di materiali sotto riportati. Tali materiali, allo stato naturale e non contaminati, possono essere avviati direttamente ad operazioni di recupero/riciclaggio purché rispondano alle esigenze geotecniche in relazione alle opere a cui sono destinati:

- a. I materiali inerti costituiti da materiale lapideo, pietre e rocce sia derivanti da scavi che provenienti da operazioni di spietramento, aventi le caratteristiche per essere riutilizzate in edilizia tal quali, senza alcun trattamento, ad eccezione della sola riduzione volumetrica, impiegati direttamente per la formazione di arginature, realizzazione di muri, ricoperture esterne di fabbricati, ecc.;
- b. I materiali inerti, provenienti da frane, smottamenti e depositi alluvionali, derivanti da operazioni di sgombero per motivi di sicurezza e per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture;
- c. I materiali inerti costituiti da terre derivanti da scavo, effettivamente destinati ad essere utilizzati come materiale di ricopertura nelle discariche, limitatamente ai quantitativi espressamente individuati per ciascun impianto nel Piano della gestione operativa;
- d. I materiali inerti di natura lapidea, pietre e rocce depositati su aree già a servizio di attività di estrazione che derivano da cave dismesse e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis;
- e. I materiali inerti da scavo che vengono effettivamente conferiti come materia prima in impianti che la utilizzano per la produzione di calcestruzzi e conglomerati cementizi aventi, già dall'origine, caratteristiche tecniche analoghe al materiale di cava senza la necessità di ulteriori trattamenti, diversi dalla normale pratica industriale (es. vagliatura, riduzione volumetrica, lavaggio, ecc.).

Rimangono esclusi dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs 152/2006 c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

#### 4. DISPOSIZIONI GENERALI NELLA GESTIONE DEI CANTIERI EDILI

La gestione delle terre da scavo, così come tutte le altre tipologie di materiali e rifiuti derivanti dalle attività edilizie in genere, devono essere in via generale svolte nel rispetto delle modalità tecniche ed organizzative previste dall'articolo 12, della legge regionale n. 31/2007, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla gestione dei cantieri, alla formazione di depositi esterni al cantiere, ecc.

Si precisa, inoltre, che con l'entrata in vigore del DM 161/2012 non è più possibile il riutilizzo diretto in cantiere dei materiali da demolizione/costruzione fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *riutilizzo diretto in cantiere di materiali da demolizione/costruzione:* tale riutilizzo è ammesso purché conforme alle seguenti indicazioni:
  - i. riutilizzo previo trattamento dei rifiuti con utilizzo di impianto mobile di recupero/riciclaggio autorizzato dalla Regione in cui ha sede l'impresa titolare dell'impianto ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006: in tal caso l'impresa titolare dell'impianto mobile di riciclaggio deve presentare alla competente struttura regionale apposita comunicazione di inizio attività, almeno 60 giorni prima dell'avvio delle operazioni di recupero, utilizzando l'apposito modello (allegato 2). I rifiuti trattati, aventi le caratteristiche prescritte in sede di rilascio dell'autorizzazione all'impianto mobile, sono classificati "sottoprodotto" e come tali riutilizzabili in cantiere, purché compatibili dal punto di vista geotecnico con l'utilizzo previsto. Tale compatibilità deve essere accertata dalla direzione dei lavori;
  - ii. riutilizzo senza preventivo trattamento: in tal caso l'impresa che esegue i lavori deve preventivamente richiedere ed ottenere l'autorizzazione regionale al recupero dei rifiuti in cantiere ai sensi dell'articolo 208 del citato d.lgs. 152/2006. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al recupero la Regione valuterà l'idoneità dei materiali ai fini ambientali e geotecnico in relazione all'utilizzo previsto. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione anche delle garanzie finanziarie di cui al citato articolo 208, comma 11, lettera g);
- b. *avvio allo smaltimento/recupero al di fuori del cantiere:* qualora i rifiuti da demolizione/costruzione non risultano idonei al riutilizzo diretto in cantiere, gli stessi:
  - i. possono essere avviati ad operazioni di recupero presso impianti in possesso delle prescritte iscrizioni/autorizzazioni regionali ai sensi degli articoli 208 e 216 della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006;
  - ii. possono essere avviati allo smaltimento in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (discariche);

#### 5. GESTIONE DEI RIFIUTI DA ASFALTO

I rifiuti di asfalto non contenenti catrami (non pericolosi) prodotti nell'ambito di lavori edili/stradali destinati ad essere riutilizzati direttamente con la stessa funzione all'interno

del luogo di produzione (piazzali, tratti di strada, ecc.) sono considerati “sottoprodotti” in quanto soddisfano le condizioni di cui agli articoli 184-bis e 185 della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

## 6. DISPOSIZIONI GESTIONALI GENERALI PER LE TERRE DA SCAVO

### a. *Premessa*

In via generale le terre derivanti da attività di scavo possono essere gestite sia come *rifiuti* che come *sottoprodotti*.

La classificazione è conseguenza della modalità gestionale che, in fase di progettazione dell'opera da cui deriva il materiale da scavo, il professionista intende seguire.

In particolare, la terra da scavo è classificabile come “*sottoprodotto*” se sono rispettate le seguenti condizioni:

#### i. Per volumi di scavo fino a 6.000 mc, in conformità a quanto stabilito dall'allegato A alle presenti linee-guida:

1. Il *bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione* (documento che costituisce *allegato obbligatorio* ad ogni progetto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31/2007 la cui mancanza comporta la non approvazione del progetto) deve contenere le seguenti informazioni:

- a. la stima delle quantità dei materiali inerti da scavo, destinati al riutilizzo all'interno del cantiere, le eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica previste per rendere compatibili tali materiali con i lavori da realizzare, e le modalità di reimpiego;
- b. la stima delle quantità e le destinazioni finali dei materiali inerti da scavo non riutilizzati nel cantiere destinati all'utilizzo in altri siti e le eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica previste per rendere compatibili tali materiali con i lavori da realizzare, e le modalità di impiego. L'individuazione puntuale della destinazione finale è elemento vincolante ai fini della classificazione come “*sottoprodotto*” dei materiali da scavo;
- c. la stima delle quantità dei materiali inerti da scavo che residuano dalle operazioni di reimpiego non destinati al riutilizzo all'interno del cantiere né all'utilizzo in altri cantieri quale sottoprodotto, da avviare al recupero o allo smaltimento quali rifiuti inerti;
- d. i progetti devono contenere, altresì, l'indicazione puntuale del cantiere in cui è prevista l'esecuzione delle opere e delle aree di stoccaggio e deposito in cui effettuare le attività di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g). della legge regionale n. 31/2007;

2. la relazione geologica allegata al progetto (quando prevista) deve indicare l'origine dei materiali attraverso una dichiarazione che il materiale da scavo nel sito di provenienza si trova allo stato naturale e non risulta contaminato. La caratterizzazione analitica del materiale da scavo è da prevedere solo qualora il materiale risulti essere di riporto o, in relazione all'ubicazione del cantiere (zone omogenee territoriali D, ex-D, Bd e Be), possa esserci il dubbio di una contaminazione;

3. nel caso di terre da scavo derivanti da opere per le quali non è prevista la redazione della relazione geologica la dichiarazione sulle caratteristiche naturali della terra può essere fatta dal progettista o dall'impresa;
  4. al documento riportante il bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti, deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dei materiali da scavo di cui è previsto il recupero al di fuori del cantiere, rilasciata dal soggetto che intende riceverla per attività di riutilizzo.
  5. ai sensi dell'allegato A delle presenti linee-guida, il conferimento ai fini del recupero come sottoprodotto può essere effettuato:
    - a. presso impianti che producono calcestruzzi e conglomerati cementizi;
    - b. presso siti in cui sono previsti reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, recuperi agrari, recuperi ambientali, anche di siti in cui sia stata esercitata o è in corso un'attività di cava, recuperi di versante e di frane;  
i progetti delle opere sopra indicati devono riportare puntualmente l'indicazione dell'utilizzo dei materiali da scavo, specificandone il lavoro di provenienza e la quantità massima che da ogni lavoro sarà conferita;
    - c. presso impianti che effettuano la lavorazione di materiali inerti;
    - d. presso discariche in esercizio o in fase di recupero ambientale finale, da utilizzare come materiale infrastrato o di ricopertura;
  6. qualora al momento della realizzazione dell'opera da cui i materiali da scavo vengono prodotti, la destinazione finale della stessa non risulta più percorribile, il progettista, anche su indicazione del direttore dei lavori o dell'impresa esecutrice dell'opera, può individuare una nuova destinazione finale, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle presenti linee-guida, correggere il documento allegato al progetto riportante il bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti, attraverso la predisposizione di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 61-bis, della l.r. n. 11/1998, e procedere alla mera sostituzione presso l'ente competente del documento revisionato;
  7. nel caso di esecuzione di opere pubbliche, il progetto deve in ogni caso contenere un'indicazione di gestione dei materiali da scavo in esubero con una destinazione al riutilizzo in altre attività, ma l'individuazione definitiva dell'operazione di recupero può essere oggetto di proposta di modifica della destinazione finale del recupero da parte dell'impresa aggiudicataria del lavoro. Qualora ritenuta dall'amministrazione appaltante idonea la nuova destinazione finale, il progettista deve provvedere alla predisposizione della perizia di variante in corso d'opera, di cui all'articolo 61-bis, della l.r. n. 11/1998, e procedere alla mera sostituzione del documento allegato al progetto riportante il bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti;
  8. il mancato rispetto delle modalità gestionali sopra richiamate comporta la classificazione del materiale come rifiuto e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI del d. lgs. N. 152/2006;
- ii. **Per i volumi di materiali da scavo oltre a 6.000 mc**, la gestione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dagli articoli 208, 216 del d. lgs. N. 152/2006 o dal DM 161/2012, qualora si intendono classificare i materiali da scavo come *sottoprodotto*.

Si precisa che in tale casistica la caratterizzazione analitica della terra, indipendentemente dalla classificazione (rifiuto o sottoprodotto), deve essere sempre eseguita. I riferimenti per la caratterizzazione sono i seguenti:

1. *per le terre naturali, non contaminate, destinate ad essere utilizzate in reinterri, recuperi ambientali, recuperi agrari, riempimenti, per il cui recupero viene richiesta l'autorizzazione secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 216 del d. lgs n. 152/2006: tabella di cui all'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998;*
2. *per le terre di riporto e per le terre potenzialmente contaminate, per il cui recupero viene richiesta l'autorizzazione secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 208 del d. lgs. N. 152/2006: tabella 1 dell'Allegato al Titolo V, della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006;*
3. *per le terre naturali, non contaminate, per le quali si intende ottenere la classificazione come sottoprodotto: tabelle allegate al DM 3 dicembre 2012, n. 161.*

Anche per la gestione dei materiali da scavo la cui produzione risulta essere superiore a 6.000 mc, il progetto dell'opera da cui la terra si produce deve contenere il documento che riporta il bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti che dalla realizzazione dell'opera deriveranno (documento che costituisce **allegato obbligatorio** al progetto stesso ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31/2007 la cui mancanza comporta la non approvazione del progetto) e deve riportate tutte le informazioni specificate al precedente punto i. punto 1.;

4. *per produzioni di terre da scavo superiori a 6.000 mc è importante che venga definito già in fase progettuale in modo puntuale se tali materiali verranno gestiti come rifiuto o come sottoprodotto.*

Le procedure gestionali, amministrative e autorizzative, infatti, cambiano a seconda della classificazione.

Di seguito si riportano le disposizioni da rispettare:

- a. **riutilizzo diretto all'interno del cantiere dell'opera:** tale operazione, purché riferita a suolo non contaminato allo stato naturale, è riconducibile alle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. N. 152/2006, che esclude all'origine tali materiali dall'ambito di applicazione delle norme sulla gestione dei rifiuti. Pertanto, in tal caso, non è necessaria la preventiva presentazione del Piano di Utilizzo;
- b. **riutilizzo all'interno di attività di lavorazione di materiali inerti per la produzione di calcestruzzi, cementi, ecc.** così come previsto dall'allegato 3 (Normale pratica industriale) del DM 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo). Tale recupero rientra nelle esclusioni di cui al comma 4 dell'articolo 185 sopra richiamato e i materiali da scavo conferiti presso detti impianti sono considerabili sottoprodotti. A tale proposito si precisa che la destinazione deve essere comunque esplicitata nel documento di Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti da allegare al progetto dell'opera da cui i materiali si producono ed è subordinata alla del Piano di utilizzo;
- c. **avvio al riutilizzo/recupero dei materiali all'esterno del cantiere dell'opera:** tale operazione può configurare tre modalità differenti di gestione assoggettate

a disposizioni normative differenti che prevedono il rispetto di prescrizioni differenti.

In particolare:

- i. qualora ai fini del recupero i materiali da scavo vengano considerati quali “*sottoprodotti*”, ai sensi dell’articolo 184-bis, del d.lgs. n. 152/2006, nonché ai sensi del DM 161/2012, art. 4, comma 1, gli stessi devono essere gestiti in conformità alle modalità indicate nella nuova normativa contenuta nello stesso DM 10 161/2012. In tale caso i materiali inerti da scavo sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti;
- ii. qualora ai fini del recupero si prevede che la gestione dei materiali da scavo venga effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del d. lgs. 152/2006, le procedure possono essere due:
  1. ***procedura semplificata di cui all’articolo 216***: quando i materiali da avviare al recupero presentano le caratteristiche qualitative previste dall’allegato 3 al DM 5 febbraio 1998, ed in particolare l’analisi effettuata sull’eluato di un campione medio rappresentativo, così come indicato all’articolo 8 del decreto, consenta l’avvio al recupero secondo quanto prescritto in particolare al punto 7.31bis dell’allegato 1 al DM medesimo; in tale caso il soggetto interessato al recupero deve presentare alla Regione, almeno 90 giorni prima dell’avvio delle relative operazioni, comunicazione di inizio attività in conformità agli articoli 214, 215 e 216 del d. lgs. 152/2006; tale modalità autorizzativa può essere attivata per l’utilizzo delle terre da scavo in attività di recuperi ambientali, agrari
  2. ***procedura ordinaria di cui all’articolo 208***: quando i materiali da avviare al recupero non presentano le caratteristiche qualitative previste dal citato allegato 3 al DM 5 febbraio 1998. In tale caso il soggetto interessato al recupero deve presentare alla struttura regionale competente istanza di autorizzazione in conformità alle procedure fissate dal citato articolo 208.

Le indicazioni operative contenute nelle presenti linee-guida costituiscono atto di indirizzo e saranno oggetto di modifica/integrazione al momento dell’emanazione da parte dello Stato, della disciplina a completamento delle disposizioni di cui all’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006.



**Allegato A alle linee – guida:** Testo dell'articolo 186, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vigente fino al 6 ottobre 2012

*Art. 186.*

*Terre e rocce da scavo*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al

presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.